Il Ministro dell'Ambiente

e della Sicurezza Energetica

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

VISTO il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";

VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante "*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*";

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" che dispone tra l'altro all'articolo 226, l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" a decorrere dal 1° luglio 2023;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e in particolare l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e in particolare l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "*Ministero della Transizione Ecologica*" in "*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*" (nel seguito, decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno (nel seguito, meccanismi di supporto) applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW;

RITENUTO opportuno, per esigenze di organicità della disciplina, definire nell'ambito di un unico provvedimento le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a favore di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "*Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*";

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito, PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea a giugno 2024, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01del 18 febbraio 2022 sulla "*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022*", recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale si disciplinano le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 4 luglio 2019, recante "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, (nel seguito, DM 4 luglio 2019);

CONSIDERATO che, con riguardo agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1, che i meccanismi di supporto si conformino, tra l'altro, ai seguenti criteri generali:

a) l'incentivo (nel seguito, supporto) è proporzionato all'onerosità dell'intervento per garantirne l'equa remunerazione ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;
b) i meccanismi di supporto sono adottati conformemente alla disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato incluso il rispetto, tra gli altri, del principio secondo il quale non possono accedere al supporto le iniziative per cui è comprovata la realizzabilità anche in assenza di sostegno pubblico;
c) il supporto è assegnato tramite una tariffa (nel seguito, prezzo di aggiudicazione) erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata, ovvero sulla base dell'energia elettrica producibile;
d) il periodo di diritto al supporto decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;

e) il supporto non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
f) il supporto trova copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite ARERA;
g) nell'ambito dei meccanismi di supporto è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee o nelle zone di accelerazione, a parità di offerta economica;
h) sono stabilite le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonché con altri meccanismi di supporto tenendo conto delle diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il principio secondo cui è garantita complessivamente un'equa remunerazione degli interventi;
i) non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti;
l) i meccanismi di supporto sono definiti secondo criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative;

CONSIDERATO altresì che il decreto legislativo n. 199 del 2021 all'articolo 5, definisce le caratteristiche generali dei meccanismi di supporto per grandi e piccoli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, prevedendo, in particolare, che:

a) per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, il supporto è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza;
b) per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW, con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, il supporto è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio degli impianti;

CONSIDERATO inoltre, che il predetto decreto legislativo agli articoli 6 e 7, disciplina i criteri specifici cui devono conformarsi i meccanismi di supporto, prevedendo in particolare:

a) per gli impianti di potenza superiore al MW, che il supporto sia assegnato tramite procedure di asta al ribasso anche riferite a più tecnologie e specifiche categorie di interventi e che tali procedure siano realizzate stabilendo una programmazione di contingenti;
b) per impianti di potenza inferiore o uguale al MW, la domanda di accesso al meccanismo di supporto è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta l'iscrizione preliminare a bandi o registro, fermo restando che il supporto sia garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti;
c) per gli impianti di piccola taglia il supporto favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti;
d) per entrambi i meccanismi siano previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, individuando algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili nelle procedure e del livello del supporto e che le predette variazioni siano approvate con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA;

CONSIDERATO infine, che all'articolo 42, commi 2 e 3, il decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che:

a) i criteri di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed efficienza energetica di cui al medesimo articolo 42 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica nominale totale inferiore a 7,5 MW che impiegano combustibili solidi da

biomassa e di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa;

b) l'accesso a nuovi meccanismi di supporto da parte dei predetti impianti è comunque condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12 dell'articolo 42, e che tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di supporto;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*" (nel seguito, decreto legislativo n. 190 del 2024);

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*";

VISTO il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito con modificazioni dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, recante "*Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*";

RITENUTO di introdurre, al fine di evitare che le risorse siano assegnate a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, meccanismi volti a dissuadere condotte in grado di generare ritardi ovvero la mancata realizzazione dei progetti stessi;

RITENUTO di stimolare la realizzazione degli interventi prevedendo, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'accesso diretto al meccanismo di supporto per impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW e l'accesso per il tramite di procedure competitive per impianti di potenza superiore a 1 MW;

RITENUTO di promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, in quanto gli ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono l'utilizzo di superfici già impegnate per altri usi, a partire da quelle su cui l'installazione del fotovoltaico può fornire anche un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali;

VISTA la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché raggiungano il «buono stato», di cui ai criteri dell'Allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;

VISTO il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il quale la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine riguardo alla corretta applicazione della direttiva 2000/60/CE;

RITENUTO di dover ammettere al meccanismo di supporto solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici, nonché quelli la cui concessione di derivazione sia conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, recepita dall'articolo 77, comma 10-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito, decreto legislativo n. 152 del 2006);

RITENUTO di dover introdurre contingenti di potenza coerenti sia con i potenziali di sviluppo delle diverse tecnologie nel periodo coperto dal presente decreto, sia con la necessità di evitare eccessivi aggravi sulle tariffe elettriche, contemperando l'esigenza di raggiungere gli sfidanti obiettivi al 2030;

CONSIDERATO che la misura dovrà garantire la diversificazione sia in relazione ai profili attesi di produzione legati alla specifica tecnologia, sia in riferimento alla localizzazione della capacità approvvigionata, con l'obiettivo di evitare di aggravare le questioni relative alla stabilità della rete e di ottimizzare la gestione in sicurezza del sistema;

RITENUTO opportuno, a tal fine, prevedere procedure con contingenti distinti per tecnologia e disegnate con l'obiettivo di fornire adeguati segnali locazionali coerenti con gli sviluppi attesi della rete elettrica;

VISTO il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (nel seguito, *Net-Zero Industry Act*), e in particolare l'articolo 26 rubricato "*Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili*";

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 del 23 maggio 2025 che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili (nel seguito regolamento (UE) 2025/1176);

VISTO altresì il considerando 12 del predetto regolamento di esecuzione laddove specifica che la Commissione nel valutare gli effetti dei criteri di resilienza e sostenibilità in relazione alle aste, nella fase di valutazione di cui all'articolo 26, comma 8 del *Net Zero Industry Act,* dovrebbe tenere debitamente conto dell'efficacia del criterio della resilienza e se tale efficacia sia compromessa da pratiche volte a modificare l'origine o il luogo di assemblaggio dei prodotti finali o dei principali componenti specifici;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 del 23 maggio 2025 recante modalità di applicazione del *Net Zero Industry Act* per quanto riguarda l'elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della valutazione del contributo alla resilienza e in particolare l'Allegato al predetto regolamento che reca la lista dei prodotti finali e dei principali componenti specifici (nel seguito regolamento (UE) 2025/1178);

VISTA la Comunicazione della commissione C/2025/3236 del 18 giugno 2025 che reca informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro principali componenti specifici originario da diversi paesi terzi a norma del *Net-Zero Industry Act*;

RITENUTO di applicare le previsioni di cui all'articolo 26 del *Net-Zero Industry Act* nell'ambito delle procedure competitive bandite ai sensi del presente decreto;

VISTO il regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione e in particolare l'articolo 19 *quinquies;*

RITENUTO opportuno che, fatti salvi i piccoli impianti con potenza non superiore a 200 kW, il meccanismo di supporto di cui al presente decreto debba prevedere la contrattualizzazione da parte del sistema mediante contratti per differenza a due vie, per cui si riconosce al produttore la differenza tra il prezzo di aggiudicazione determinato in esito a procedure d'asta e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato,

laddove tale differenza sia positiva; mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire al sistema la medesima differenza;

RITENUTO altresì opportuno prevedere la regolazione dei pagamenti sulla base della mancata produzione nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi e in caso di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento anche nei casi di prezzi negativi o nulli sul Mercato del Giorno Prima, e per gli impianti soggetti al taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento a specifiche condizioni; ciò al fine di integrare maggiormente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle logiche di mercato e, al contempo, di ridurre il rischio volume sostenuto dai medesimi impianti;

RITENUTO inoltre opportuno di prevedere la regolazione dei pagamenti sulla base della mancata produzione nei casi in cui si registrano prezzi nulli o negativi sul Mercato Infragiornaliero al fine di garantire che in detti periodi i produttori non siano incentivati a massimizzare la loro produzione, e di regolare altresì i casi in cui il prezzo che si registra nel Mercato del Giorno Prima risulti molto superiore al prezzo che si registra, nel medesimo periodo rilevante, in almeno una delle sessioni ad asta del Mercato infragiornaliero al fine di evitare che gli impianti non producano in contesti ove non si verifica un reale caso di *overgeneration*;

RITENUTO infine opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 recante "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, (nel seguito, DM 23 giugno 2016), basato sul contatore del costo indicativo degli incentivi;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023 recante approvazione del testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE);

CONSIDERATO che la materia degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili e le relative regole per il dispacciamento sono oggetto di regolazione dell'ARERA;

CONSIDERATO che la durata dei contratti deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'articolo 2426, comma 2, del Codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;

CONSIDERATO l'esito della consultazione pubblica sulla proposta di regolamentazione, avviata il 7 agosto 2023 sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e terminata il 25 settembre 2023;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023 che istituisce il quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito TCTF) applicabile per aiuti concessi entro il 31 dicembre 2025;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire continuità con il DM 4 luglio 2019, prevedere due distinti meccanismi di supporto da avviare in fasi successive:

a) un meccanismo transitorio di supporto coerente con le previsioni dettate dal TCTF e con periodo limitato di validità al 31 dicembre 2025, al fine di garantire una rapida implementazione e attuazione della misura;

b) un meccanismo di supporto che contenga tutte le rilevanti innovazioni poste in consultazione;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 30 dicembre 2024 recante "*Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31 dicembre 2025*" (nel seguito, DM 30 dicembre 2024);

VISTO l'elevato numero di progetti di impianti fotovoltaici che hanno completato l'iter abilitativo;

RITENUTO di valorizzare dette iniziative e di conseguenza di consentire la partecipazione alle procedure competitive esclusivamente agli impianti fotovoltaici in possesso del titolo abilitativo alla costruzione e l'esercizio dell'impianto;

VISTO il parere n. 220/2024/I/efr dell'ARERA, reso il 4 giugno 2024;

CONSIDERATO opportuno accogliere le richieste espresse dall'ARERA relative a:

a) l'inserimento di una definizione dedicata alla "data di entrata in esercizio attesa dell'impianto di produzione" rilevante ai fini dell'aggiornamento dei prezzi di aggiudicazione;
b) specificare che nelle more dell'attuazione da parte dell'ARERA di quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il GSE, nell'ambito delle regole operative definisca specifiche tempistiche e modalità per l'acquisizione dei dati di misura dell'energia elettrica dai gestori di rete;
c) prevedere che i produttori che intendano partecipare a una determinata procedura competitiva inviino preventivamente una manifestazione di interesse al GSE in quanto aspetto rilevante nella definizione della metodologia di calcolo dei contingenti di potenza, prevedendo altresì specifiche salvaguardie al fine di limitare comportamenti strategici dei partecipanti, tuttavia non limitando tale previsione alle more della piena implementazione del Portale digitale di Terna previsto dall'articolo 9, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e della Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d) prevedere nel caso di procedure competitive, con quantitativi offerti inferiori rispetto al contingente approvvigionabile, che il GSE scarti, comunque, una quota pari a una capacità minima calcolata in termini di percentuale, al fine di assicurare il rispetto del principio di concorrenzialità. Ritenendo tuttavia opportuno, riferire tale caso al contingente di potenza obiettivo e fare ad ogni modo salve le offerte presentate al di sotto del prezzo di riferimento minimo;

RITENUTO non opportuno accogliere la proposta di ARERA relativa alla declinazione, nell'ambito del presente provvedimento, delle cause di forza maggiore ai fini della determinazione dei tempi massimi di realizzazione degli interventi, in quanto non determinabili compiutamente ex-ante;

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 ottobre 2024;

CONSIDERATO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata volte a meglio specificare i requisiti degli impianti idroelettrici di cui all'Allegato 3;

RITENUTO non opportuno accogliere le richieste della Conferenza unificata in merito a:

a) eliminazione del requisito di accesso al meccanismo relativo al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) in quanto lo stesso rientra tra i parametri di valutazione che la Commissione

europea utilizza per il raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi;

b) di considerare per il criterio di priorità solo le aree identificate come idonee dalle Regioni in quanto escluderebbe gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione in forza delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo, n.199 del 2021;

c) la richiesta di revisione dei prezzi di esercizio per impianti idroelettrici in ragione della clausola di salvaguardia che consente una revisione del livello di aiuto qualora questo sia valutato in tutto o in parte non più necessario o non sufficiente;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2025) 7600 *final* del 25 giugno 2025 che istituisce la disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (nel seguito CISAF) applicabile agli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2030;

CONSIDERATO che, il CISAF, nello specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per stimolare ulteriormente l'espansione delle energie rinnovabili, innescare la decarbonizzazione industriale e garantire una capacità sufficiente di produzione di tecnologie pulite in conformità alle previsioni indicate nella comunicazione sul patto per l'industria pulita, al paragrafo 4.1.2 disciplina i regimi di sostegno diretto ai prezzi per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, e in particolare specifica che tali gli aiuti sono considerati compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purché risultino soddisfatte determinate condizioni e in particolare rileva ai fini della presente disposizione:

a) il prezzo di esercizio sia fissato per via amministrativa dall'autorità di regolamentazione competente per impianti che non accedono al meccanismo di supporto per il tramite di una procedura competitiva;
b) che gli aiuti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere concessi sotto forma di contratti per differenza bidirezionali, elaborati in linea con i principi stabiliti dall'articolo 19 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943;

RITENUTO di procedere ai sensi del CISAF al fine di beneficiare di una valutazione accelerata del provvedimento;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2026) 4012 *final* dell'8 giugno 2026 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

decreta

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:

a) impianti solari fotovoltaici;
b) impianti eolici;
c) impianti idroelettrici;
d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2030 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW, fermo restando quanto previsto all'articolo 16, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 10 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2030.

4. Il GSE comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il raggiungimento della data di cui al comma 3, provvedendo al contempo a darne notizia sul proprio sito internet.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti definizioni:

a) "impianto alimentato da fonti rinnovabili": è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
   i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
   ii. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, gli eventuali gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, le opere elettriche, i trasformatori posti a monte del punto di connessione o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

   Ogni impianto è identificato dal proprio specifico codice CENSIMP, assegnato e validato dal sistema GAUDI di Terna con lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica;

b) "impianto fotovoltaico": è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

c) "impianto eolico": è l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l'inverter e il sistema di controllo;

d) "impianto idroelettrico": l'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:
   i. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

ii. opere idrauliche. Le principali opere idrauliche sono esemplificate come segue:
   1. traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
   2. organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione:

i. del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale;

ii. delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua;

e) "impianto a gas residuati dai processi di depurazione": è l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi;

f) "potenza nominale di un impianto":

i. per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, somma delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;

ii. per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);

iii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;

iv. per gli impianti fotovoltaici, potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI;

g) "produzione lorda di un impianto": è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;

h) "produzione netta di un impianto": è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;

i) "prezzo di esercizio": prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto che coincide con il prezzo di aggiudicazione per gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di supporto;

l) "prezzo di esercizio superiore": prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente elevate, che costituisce la base d'asta nell'ambito delle procedure competitive di cui al presente decreto;

m) "prezzo di esercizio inferiore": prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente basse;

n) "prezzo di aggiudicazione": prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive. Per impianti di potenza fino a 1 MW il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti da ARERA secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4;

o) "indice di liquidità del Mercato Infragiornaliero": ai fini del presente decreto è il rapporto tra gli acquisti registrati nel Mercato Infragiornaliero e gli acquisti registrati nel Mercato del Giorno Prima in ciascun periodo rilevante. L'indice è calcolato, per ciascuna sessione del Mercato Infragiornaliero e per ciascuna zona di Mercato come media su un periodo di almeno sei mesi;

p) "data di entrata in esercizio attesa": la minore tra la data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna e la data risultante dall'applicazione dei tempi massimi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 alla data di pubblicazione della graduatoria in cui l'impianto risulta iscritto in posizione utile;

q) "Ministero": Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3

(Modalità e requisiti generali per l'accesso al meccanismo di supporto)

1. Accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 11, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2 con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH), nonché i requisiti di cui all'Allegato 3 al presente decreto e declinati nelle regole operative di cui all'articolo 13.

2. Accedono al meccanismo di supporto di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, di potenza superiore a 1 MW per i quali è garantito il rispetto dei seguenti requisiti:

a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
c) conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) nonché ai requisiti di cui all'Allegato 3, declinati nelle regole operative di cui all'articolo 13;
d) ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento;
e) possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti richiedenti:
    i. possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto richiedente in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del

gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;

ii. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla quota di potenza per la quale si richiede accesso al meccanismo di supporto, il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1, nella seguente misura:
   1. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;
   2. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;
   3. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro.

3. Per le tecnologie diverse dal fotovoltaico, su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 2, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

4. Non è consentito l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto:

a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

5. Non è consentito, altresì, l'accesso al meccanismo di supporto di cui al comma 2 agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 5.

6. Nei casi di indebita risoluzione anticipata unilaterale del contratto, i soggetti beneficiari sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE a titolo di penale che è pari al maggior valore tra:

a) un valore determinato in maniera proporzionale e crescente in funzione della quota di potenza contrattualizzata e decrescente in funzione del periodo residuo di contrattualizzazione, secondo le modalità definite nelle regole operative di cui all'articolo 13 e comunque non superiore al 20% del costo di investimento standard dell'impianto determinato sulla base dei valori individuati alla Tabella 2 dell'Allegato 1;
b) un valore corrispondente all'eventuale sovracompensazione derivante dalla risoluzione del contratto stesso, misurata in funzione delle stime della produzione attesa dell'impianto e della differenza tra le migliori stime disponibili dei prezzi *forward* dell'energia aumentate del 20% ed applicate in media sul periodo residuo di contrattualizzazione e il prezzo di aggiudicazione. Detto valore è corretto al termine del periodo del contratto originariamente sottoscritto al fine di tener conto di eventuali sovracompensazioni in caso di prezzi effettivi superiori alle stime *forward* aumentate del 20% disponibili al momento della risoluzione del contratto stesso.

Il GSE può prevedere forme di garanzia a copertura dei suddetti corrispettivi nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 13.

7. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che, per questi ultimi, l'accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento. Le categorie di intervento ammissibili sono definite all'Allegato 4 al presente decreto.

8. È facoltà del produttore presentare richiesta di accesso al presente meccanismo di supporto limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto. In tali casi il requisito di cui all'articolo 12, comma 6 è comunque da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell'impianto.

Art. 4
(Definizione dei prezzi di aggiudicazione per impianti in accesso diretto)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA provvede a definire i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto sulla base dei seguenti criteri:

a) i prezzi di aggiudicazione sono proporzionati all'onerosità dell'intervento per garantirne un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei dati elaborati dal GSE in esito alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e in particolare coprono i costi netti previsti, compreso il WACC stimato, tenendo conto di tutte le principali entrate;

b) i prezzi di aggiudicazione possono essere differenziati per tecnologia e per taglia di impianto;

c) il valore dei prezzi di aggiudicazione può essere aggiornato annualmente tenendo conto delle analisi svolte dal GSE ai sensi dell'articolo 16 al presente decreto. In caso di aggiornamento i nuovi valori saranno applicabili per gli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di pubblicazione dell'aggiornamento stesso.

2. Ai prezzi di aggiudicazione sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all'Allegato 1.

Art. 5
(Procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto)

1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, per gli impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 3, comma 2 di potenza superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza distinti per tecnologia.

2. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

3. Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, gli impianti devono essere preliminarmente qualificati e aver presentato una manifestazione di interesse ai sensi di quanto disciplinato dal presente articolo. I soggetti richiedenti devono indicare, nell'istanza di partecipazione, un'offerta di riduzione percentuale sul prezzo di esercizio superiore, aggiornato sulla base delle previsioni di cui al comma 8 del presente articolo.

4. La qualifica preliminare di cui al comma 3 dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, nonché gli eventuali criteri di priorità di cui all'articolo 8, comma 6 secondo le modalità e le tempistiche definite nelle regole operative di cui all'articolo 13. Verificato il possesso dei requisiti e degli eventuali criteri di priorità sulla base della documentazione trasmessa, anche a

seguito di eventuale richiesta di integrazione, il GSE rilascia al soggetto richiedente una qualifica preliminare.

5. Al fine di valutare gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), gli impianti che accedono per il tramite di procedure competitive devono presentare una manifestazione di interesse per la partecipazione alla relativa procedura secondo le modalità e le tempistiche disciplinate dalle regole operative di cui all'articolo 13.

6. In fase di presentazione della manifestazione di interesse di cui al comma 5, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria. La cauzione provvisoria è determinata in misura pari al 5% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 e la quota di potenza per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto. In caso di ammissione in posizione utile a seguito della partecipazione alle procedure competitive, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione definitiva determinata in misura pari al 10% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 e la quota di potenza ammessa in posizione utile in graduatoria.

7. È consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte. Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura sia stata presentata un'offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente. Rientrano nel conteggio anche le manifestazioni di interesse presentate ai sensi del DM 30 dicembre 2024.

8. Per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, i prezzi di esercizio, i prezzi di esercizio superiori e i prezzi di esercizio inferiori sono quelli indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1. Fatte salve le modalità di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 16, comma 2, i valori dei suddetti prezzi sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi e relativo all'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, comma 2, la stima del contingente di potenza, che sarà complessivamente reso disponibile per ciascuna tecnologia nelle procedure competitive bandite ai sensi del presente decreto, è riportata nella seguente Tabella 1. I valori dei contingenti approvvigionabili in ciascuna procedura sono calcolati secondo le modalità di cui al successivo comma 10.

Tecnologia	**Stima Contingenti totali [GW]**
Fotovoltaico	10
Eolico	16,5
Idroelettrico	0,63
Gas residuati dai processi di depurazione	0,02
Totale	**27,15**

Tabella 1

10. Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all'Allegato 2 al presente decreto e sulla base delle analisi di cui all'articolo 7.

11. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui al presente articolo è previsto un periodo non superiore a dieci giorni per la presentazione della domanda di partecipazione al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi dieci giorni lavorativi.

12. Le date di svolgimento delle procedure e i meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza non assegnata fra le diverse tecnologie o tipologie di procedure, sono definite nelle regole operative di cui all'articolo 13, garantendo il rispetto delle condizioni di concorrenzialità delle procedure stesse.

Art. 6
(Contributo delle procedure competitive agli obiettivi del regolamento (UE)2024/1735)

1. Fermo restando il contingente di potenza complessivamente reso disponibile per la tecnologia fotovoltaica ed eolica di cui all'articolo 5, comma 9, il Ministero, considera una quota di potenza, calcolata in misura almeno pari al 30% del contingente massimo approvvigionabile nell'ambito delle procedure competitive per detti impianti nel corso dell'anno in cui viene bandita la procedura, individuato ai sensi dell'articolo 5, allo scopo di bandire procedure dedicate ai predetti impianti che rispettano i criteri di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'accesso alle procedure competitive di cui al comma 1, per gli impianti solari fotovoltaici ed eolici di potenza superiore a 1 MW, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 5, è assicurato altresì, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1735, il rispetto dei criteri di preselezione e degli eventuali criteri di aggiudicazione secondo quanto previsto all'Allegato 5 e relativi a:

a) la condotta responsabile d'impresa valutato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/1176;
b) la cibersicurezza e la sicurezza dei dati valutato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2025/1176;
c) la capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti valutato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2025/1176;
d) il contributo dell'asta alla resilienza relativo all'origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto valutato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1176;
e) il contributo dell'asta alla sostenibilità per mezzo di criteri relativi all'integrazione del sistema energetico valutato ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2025/1176.

3. Le procedure competitive di cui al comma 1, si svolgono secondo quanto disciplinato all'articolo 5.

Art. 7
(Definizione e aggiornamento dei contingenti e dei coefficienti)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero, con il supporto tecnico di Terna e del GSE, definisce con proprio decreto:

a) il valore e la progressione temporale dei contingenti di potenza messi a disposizione durante il periodo di vigenza del presente decreto articolata per tecnologia e procedura, secondo il formato della Tabella 1 dell'articolo 5;

b) specifici coefficienti, per ciascuna zona di mercato, da applicare alle offerte di riduzione sul prezzo di esercizio superiore, presentate ai fini della definizione della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 4;
c) la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo di cui all'Allegato 2 del presente decreto in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive. In tale contesto si dovrà assicurare che i volumi messi a bando in ciascuna procedura siano inferiori in misura pari almeno al 10% rispetto al totale dei volumi per i quali è stata presentata la manifestazione di interesse di cui all'articolo 5, comma 5.

2. Al fine di garantire la disponibilità nei diversi periodi futuri di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico al minor costo per il consumatore finale, il Ministero, nella definizione dei coefficienti e dei contingenti tiene conto delle valutazioni elaborate da Terna e dal GSE sulla base dei seguenti elementi:

a) l'evoluzione attesa della domanda di energia elettrica;
b) lo sviluppo atteso della capacità di generazione da fonte rinnovabile sia in esito alle aste già concluse sia rispetto alla realizzazione di iniziative a mercato;
c) lo stato dei procedimenti autorizzativi;
d) la ripartizione fra le regioni dell'obiettivo nazionale stabilito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 190 del 2024
e) i profili di produzione attesi per le differenti tecnologie di generazione;
f) l'evoluzione attesa della rete di trasmissione, nonché delle risorse di accumulo connesse alla rete di distribuzione e alla capacità di accumulo disponibile, ivi inclusa quella approvvigionata ai sensi del decreto legislativo n. 210 del 2021;
g) i tempi di realizzazione, la vita utile e le dinamiche attese dei costi delle diverse tecnologie di generazione rinnovabile.

3. Il Ministero, anche sulla base dei dati forniti da Terna e GSE, aggiorna, con cadenza almeno biennale, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 per tenere conto dell'evoluzione degli elementi di cui al comma 2. Le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati da parte di Terna al GSE avverranno secondo quanto riportato nelle regole operative di cui all'articolo 13.

Art. 8
(Criteri di selezione dei progetti e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive)

1. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:

a) l'offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore;
b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro trenta giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;
c) nel caso delle procedure di cui all'articolo 6, l'impegno a realizzare l'intervento nel rispetto dei criteri di preselezione e degli eventuali criteri di aggiudicazione previsti dal medesimo articolo 6 e dettagliati all'Allegato 5 al presente decreto.

2. Il GSE, ricevuta l'istanza di partecipazione di cui al precedente comma, ne verifica la completezza e procede alla definizione e pubblicazione della graduatoria.

3. In esito ad ogni procedura il GSE verifica che le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al prezzo di esercizio corrispondano almeno al contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%. Qualora tale condizione non dovesse verificarsi, nell'ambito della formazione della graduatoria di cui al successivo comma 4, viene esclusa una potenza equivalente al 5% della potenza complessivamente presentata. L'esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da prezzi al di sotto al prezzo di esercizio inferiore.

4. In esito alla verifica di cui al precedente comma 3, ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE procede, in primo luogo a trasformare le offerte di riduzione del prezzo di esercizio superiore ricevute in prezzi e, quindi, ad applicare a detti prezzi i coefficienti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto; il GSE ordina quindi i valori così ottenuti in senso crescente. L'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è caratterizzata da un valore di detto prodotto corrispondente al valore che caratterizza la curva di domanda, così come definita ai sensi dell'articolo 5, comma 10 del presente decreto, in corrispondenza di quantità determinate dalla somma delle offerte accettate, non superiori a quella dell'ultima offerta accettata. In tale circostanza rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un prezzo, corretto per i coefficienti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultima offerta accettata sia minore della quota di potenza per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto dell'impianto, viene ammessa in graduatoria l'intera quota di potenza di detto impianto.

5. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

6. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di valore del ribasso percentuale offerto in esito all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

a) solo per impianti fotovoltaici: interventi realizzati su impianti esistenti in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
b) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee e nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-*bis* e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;
c) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;
d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

7. Il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie degli impianti selezionati, formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, dando evidenza dei criteri di priorità eventualmente applicati.

Art. 9
(Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni)

1. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW assoggettati al regime di autorizzazione unica, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti indicata ai successivi commi. Tale limite non si applica agli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. A seguito di specifica richiesta del proponente, da inoltrare congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento

del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Entro trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE rilascia al proponente un parere di idoneità alla presentazione della richiesta di accesso al meccanismo di supporto.

4. Gli impianti dotati di parere di idoneità di cui al comma 3, che presentano domanda di accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, non sono tenuti all'invio della documentazione afferente all'ottenimento del titolo abilitativo.

5. Il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione unica, al fine di favorire lo scambio di documenti e un'analisi efficiente dei progetti, da effettuare anche ricorrendo alla piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Art. 10

(Tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito di partecipazione a procedura competitiva)

1. Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio nei tempi massimi indicati nella Tabella 2 che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie. I predetti termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

Tipologie di impianto	Categorie di intervento	Mesi
Eolico	Tutti gli interventi ammissibili	36
Solare fotovoltaico	Tutti gli interventi ammissibili	36
Idroelettrico	Nuove costruzioni	54
Gas residuati dai processi di depurazione	Nuove costruzioni/Potenziamenti	48
Idroelettrico	Rifacimenti	48
Gas residuati dai processi di depurazione	Rifacimenti	36

Tabella 2

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi.

3. Nel caso in cui non sia rispettato l'ulteriore termine di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva, inoltre, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.

4. Nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva, nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Art. 11
(Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti)

1. I soggetti titolari degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1 presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. La mancata comunicazione entro il termine di cui al primo periodo comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di ricezione della comunicazione tardiva. In ogni caso la comunicazione deve essere presentata entro i centottanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna, pena il mancato riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

2. I soggetti titolari degli impianti di cui all'articolo 3, comma 2 presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione, la decadenza dalla graduatoria e l'escussione della cauzione definitiva.

3. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, provvede a regolare con le controparti il pagamento dei prezzi di aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Art. 12
(Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione)

1. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 6 e 7, regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:

a) per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla lettera b);
b) per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni (nel seguito, periodo rilevante) e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato, e:
    i. ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
    ii. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.

2. Ogni qualvolta il prezzo che si registra sul Mercato del Giorno Prima risulti superiore, di un valore pari al prezzo di esercizio inferiore individuato per tecnologia, rispetto al prezzo registrato per il medesimo periodo rilevante in almeno una delle sessioni ad asta del Mercato Infragiornaliero per le quali è stato riscontrato nel semestre precedente un indice di liquidità pari almeno al 10%, il produttore ha l'obbligo di offrire sul Mercato di Bilanciamento quantità a salire pari alla differenza tra la migliore previsione di producibilità dell'impianto e il programma in esito all'ultima sessione in uscita dal Mercato Infragiornaliero ad un prezzo pari ai costo variabile dell'impianto così come determinato dall'ARERA ai sensi del comma 10. In tali casi, per le quantità in vendita accettate sul

mercato di Bilanciamento, la regolazione dei pagamenti di cui al comma 1, lettera b), punto ii) è sospesa. Nel caso in cui l'offerta presentata dal produttore si discosti dal valore di costo variabile definito dall'ARERA ai sensi del comma 10, il medesimo produttore è tenuto a presentare adeguate giustificazioni sulla base di quanto definito dalle regole operative di cui all'articolo 13.

3. In recepimento di disposizioni normative e provvedimenti in materia di modalità di formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica, il GSE, nell'ambito dello schema di contratto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), può apportare, in caso di eventuali variazioni significative alla normativa rilevante, le modifiche necessarie in tema di prezzo di riferimento.

4. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tenere conto de:

a) l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto, mentre per gli impianti che accedono direttamente l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in esercizio dell'impianto. In entrambi i casi con una indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
b) l'inflazione registrata nell'arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell'impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione valutata in percentuale in funzione della tecnologia, secondo quanto definito nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 13 al presente decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del presente decreto, il GSE e il produttore regolano i pagamenti di cui comma 1 per un periodo pari a 20 anni.

6. Fermo restando quanto previsto per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW all'articolo 3, comma 2, lettera d), per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1 di potenza inferiore o uguale ad 1 MW la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è facoltativa.

7. In deroga alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE calcola l'ammontare dei pagamenti:

a) sulla base dell'energia elettrica producibile nei casi di:
    i. impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti anche al di fuori del Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi;
    ii. impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l'accettazione di offerte a scendere che detti impianti sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione da impianti oggetto del presente provvedimento per garantire la sicurezza del sistema, come comunicati con adeguato anticipo da Terna ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 10, lettera b).
    iii. impianti oggetto di manutenzione nei periodi rilevanti individuati ai sensi del comma 12. In detti periodi il prezzo di regolazione del contratto è pari al minor valore tra:
        1. il prezzo di aggiudicazione;
        2. il minor valore tra le medie dei prezzi registrati nell'anno precedente sul Mercato del Giorno Prima in periodi rilevanti consecutivi compatibili con le esigenze di manutenzione individuate ai sensi del comma 12.

Nei casi di cui ai punti i. e ii., per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, limitatamente ai volumi oggetto di taglio e secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 13. Per gli impianti di cui al punto ii. il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine si applica nei limiti di quanto non già coperto dai corrispettivi riconosciuti per la selezione delle offerte a scendere;

b) sulla base del minimo tra l'energia producibile e la somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire su Mercato del Bilanciamento, nei casi di prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima. In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti, include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 13, nei limiti della differenza se positiva tra l'energia producibile e il programma in esito al Mercato del Bilanciamento.

c) Nei casi in cui si registrino pezzi positivi sul Mercato del Giorno Prima e prezzi nulli o negativi sul Mercato Infragiornaliero, sulla base del minimo tra:
   i. la differenza tra la producibilità e la somma delle quantità dei programmi in ingresso sul Mercato di Bilanciamento;
   ii. le quantità che l'operatore ha riacquistato a prezzo nullo o negativo sul Mercato Infragiornaliero e;
   iii. le quantità offerte sul Mercato di Bilanciamento a prezzi non superiori al costo variabile dell'impianto così come determinato da ARERA ai sensi del comma 10.

   In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti, include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 13, nei limiti delle quantità per cui si applica la valorizzazione sull'energia producibile.

   Nel caso in cui l'offerta presentata dal produttore si discosti dal valore di costo variabile definito dall'ARERA ai sensi del comma 10, il medesimo produttore è tenuto a presentare adeguate giustificazioni sulla base di quanto definito dalle regole operative di cui all'articolo 13.

8. Per impianti non soggetti all'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento ai sensi del comma 6 al presente articolo, e che non partecipano volontariamente allo stesso, si applicano esclusivamente le previsioni di cui al comma 7 lettera a), punto i). Inoltre, nel caso in cui gli impianti del primo periodo beneficino del regime di cui al comma 1, lettera b), la regolazione dei pagamenti è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul Mercato del Giorno Prima prezzi pari a zero o negativi.

9. Con riferimento ad impianti di potenza superiore a 1 MW, le previsioni di cui al presente decreto in materia di diritti ed obblighi derivanti dalla stipula del contratto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), si applicano limitatamente al 95 per cento dell'energia prodotta dagli impianti ammessi in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA aggiorna, se del caso, la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare ai fini dei pagamenti sulla base delle disposizioni di cui al comma 7, con particolare riferimento a:

a) le modalità di determinazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto;

b) le modalità di abilitazione e partecipazione degli impianti di cui al comma 6 al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, nonché i criteri per l'attuazione e la verifica dell'assolvimento degli obblighi di offerta di cui al comma 7;
c) i livelli di costo variabile ammissibili per ciascuna tecnologia ai fini dell'applicazione del comma 2 e del comma 7, lettera c).

11. Il GSE, nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 13, definisce le modalità applicative del comma 2 e le modalità di calcolo, aggiornamento e pubblicazione dell'indice di liquidità all'articolo 2, comma 1, lettera o).

12. Il GSE, nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 13, individua le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7, lettera a) punto iii., con particolare riferimento a:

a) numero standard di ore di manutenzione per ciascuna tecnologia ammissibile;
b) numero massimo annuo di periodi rilevanti compatibili con uno standard di manutenzione efficiente per ciascuna tecnologia ammissibile;
c) le modalità di calcolo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 13
(Regole operative)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

a) i modelli per le istanze di accesso diretto al meccanismo di supporto, per le richieste di parere di idoneità di cui all'articolo 9, per le richieste di qualifica preliminare, per le manifestazioni di interesse, nonché per le richieste di partecipazione alle procedure competitive, in modo tale che il soggetto richiedente sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le modalità di accesso semplificato per gli impianti che hanno accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al presente decreto anche in modo integrato con l'iter di connessione semplificato del modello unico come previsto dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
c) il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene eventualmente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
d) gli schemi di avviso pubblico delle procedure competitive previste;
e) i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH);
f) le modalità e le tempistiche di costituzione ed escussione della cauzione provvisoria e definitiva per la partecipazione alle procedure competitive;
g) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento del prezzo di aggiudicazione;
h) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
i) le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
l) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione dei dati di misura dell'energia elettrica dai gestori di rete, nelle more dell'attuazione da parte di ARERA di quanto

previsto all'articolo 36 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le modalità con le quali provvede all'erogazione dei prezzi di aggiudicazione;

m) le modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la soglia di potenza per l'accesso alla procedura accelerata di cui all'articolo 9 può essere ridotta;
n) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
o) le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative;
p) l'algoritmo di selezione utilizzato nell'ambito delle procedure competitive per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e dei criteri di aggiudicazione di cui all'Allegato 5;
q) le modalità e le tempistiche di presentazione e valutazione delle richieste di parere di idoneità di cui all'articolo 9, delle richieste di qualifica preliminare, delle manifestazioni di interesse e delle richieste di partecipazione alle procedure competitive;
r) le modalità di aggiornamento del prezzo di esercizio sulla base dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria e del prezzo di aggiudicazione sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevati dall'Istat;
s) le modalità e le tempistiche con le quali il GSE provvede all'acquisizione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 16;
t) le modalità di individuazione del valore di sovvenzione equivalente netta per i casi di cumulo disciplinati dall'articolo 15;
u) le modalità di determinazione del corrispettivo da riconoscere al GSE in caso di rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto ai sensi dell'articolo 3, comma 6;
v) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione delle regole operative di cui al comma 1, il GSE emana l'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di qualifica preliminare tenendo conto del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo.

Art. 14

(Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;
c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima P_{UE} resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

$$P_{UE} = P_{TOT\ asta} \cdot \frac{E_{\ imp\ SM1} \cdot FER_{\%\ SMI} + E_{imp\ SM2} \cdot FER_{\%\ SM2} + \ldots + E_{imp\ SMn} \cdot FER_{\%\ SMn}}{E_{tot\ consumata\ ITA}}$$

Dove,

$P_{TOT\ asta}$: è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come definita ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto;

$E_{imp\ SMn}$: è l'energia totale importata dallo Stato membro n;

$FER_{\%\ SMn}$: è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;

$E_{tot\ consumata\ ITA}$: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura competitiva, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:

a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
b) inserisce le richieste di accesso al meccanismo di supporto provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 8, nel limite del valore P_{UE} secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 15
(Condizioni di cumulabilità)

1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure:

a) unicamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;
b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

3. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto e al ritiro dedicato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Art. 16
(Monitoraggio)

1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto. Il GSE analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I dati di cui ai precedenti periodi sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. A seguito delle analisi di cui al comma 1, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono essere aggiornati i valori dei prezzi di esercizio di cui all'Allegato 1 ovvero adeguati i contingenti di potenza resi complessivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 5, comma 9, in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative. Gli aggiornamenti di cui al presente comma si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore dei rispettivi decreti e in caso di procedure competitive esclusivamente alle procedure bandite in data successiva a tale termine.

3. In aggiunta alle attività di cui ai commi 1 e 2, il GSE, in collaborazione con Terna, pubblica con cadenza semestrale, un rapporto di monitoraggio sui tassi di realizzazione delle iniziative in esito alle procedure competitive.

4. Il GSE calcola il valore del costo indicativo annuo del meccanismo di supporto per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono al meccanismo di supporto secondo le modalità definite all'articolo 27 del DM 23 giugno 2016.

5. I soggetti beneficiari del meccanismo di supporto di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

Art. 17
(Disposizioni finali)

1. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

2. Il presente decreto, di cui gli Allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *www.mase.gov.it*, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

Gilberto PICHETTO FRATIN

GILBERTO PICHETTO FRATIN
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
ministro
18.06.2026 11:42:24
GMT+02:00

Allegato 1 - Prezzi di esercizio, determinazione dei prezzi di aggiudicazione e dei costi specifici di investimento degli impianti

1. Prezzi di esercizio

Fonte rinnovabile	Taglie di potenza	Prezzo di esercizio	Prezzo di esercizio superiore	Prezzo di esercizio inferiore
	MW	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Fotovoltaica	> 1	80	95	65
Eolica	> 1	85	95	70
Idraulica	> 1	90	105	80
Gas residuati dai processi di depurazione	> 1	85	100	75

Tabella 1 – Prezzi di esercizio

2. Correzioni del prezzo di aggiudicazione

Al fine di tener conto dei diversi livelli di costo e delle esternalità positive connesse, per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh, per impianti realizzati su specchi d'acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 10 €/MWh.

3. Calcolo del prezzo di aggiudicazione per gli interventi di rifacimento

Per gli impianti oggetto di rifacimento, così come definiti all'Allegato 4 al presente decreto, al prezzo di aggiudicazione si applicano i seguenti coefficienti di gradazione D:

a) per interventi di rifacimento integrale il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,95;
b) per interventi di rifacimento integrale che prevedono un aumento di potenza pari almeno al 20% della potenza dell'impianto preesistente il coefficiente di gradazione D è posto pari a 1;
c) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, per interventi di rifacimento integrale che non prevedono la rimozione delle strutture di montaggio il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9; lo stesso valore è posto pari a 0,95 nei casi di cui alla precedente lettera b);
d) esclusivamente per impianti idroelettrici, per interventi di rifacimento parziale il coefficiente di gradazione è posto pari a 0,73.

4. Calcolo della riduzione del prezzo di aggiudicazione nei casi di cumulo (articolo 15)

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione è calcolato applicando il fattore percentuale (1-F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Per le altre fattispecie di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e c) al fine di tener conto delle condizioni di cumulabilità e di determinare la riduzione del prezzo di aggiudicazione, si tiene conto del valore della sovvenzione equivalente al conto capitale secondo le modalità definite nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 13.

5. Costi specifici di investimento

Fonte rinnovabile	Costo specifico di investimento
	€/kW
Fotovoltaica	900
Eolica	1.420
Idraulica	3.160
Gas residuati dai processi di depurazione	3.500

Tabella 1 – Costi specifici di investimento

Allegato 2 – Costruzione della curva di domanda

Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla interpolazione delle cinque coppie quantità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1, determinate come di seguito descritto. I prezzi di riferimento nel seguito richiamati sono aggiornati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8:

a) punto A: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a zero;

b) punto B: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza minimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

c) punto C: ordinata pari al prezzo di esercizio e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza obiettivo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

d) punto D: ordinata pari al prezzo di esercizio inferiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza massimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

e) punto E: ordinata pari zero e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a quella che caratterizza il punto D.

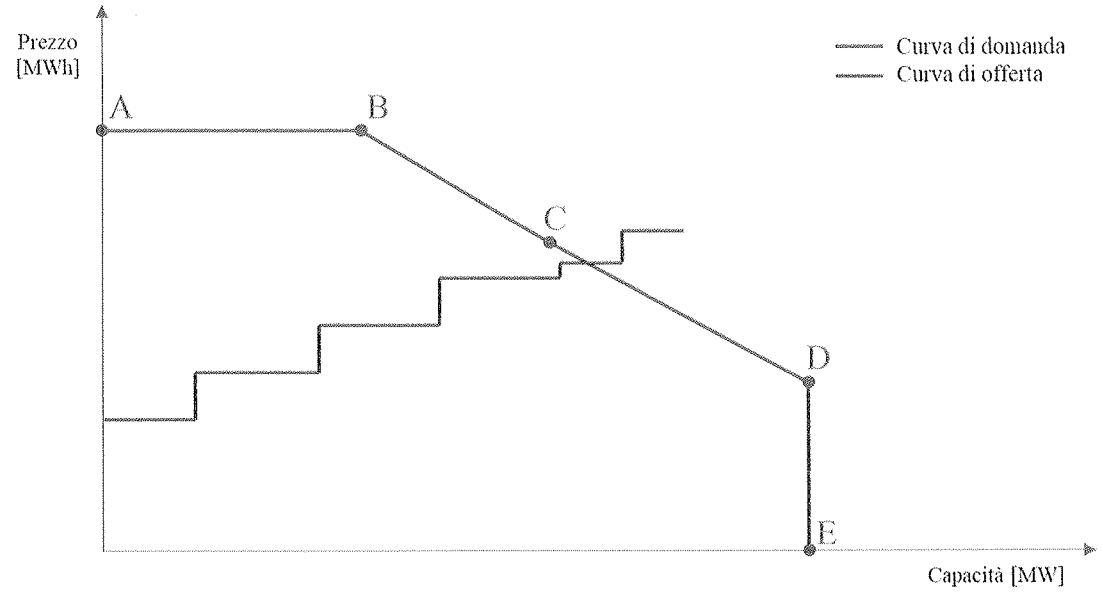

Figura 1 – Curva di domanda

Allegato 3 – Requisiti specifici per l'accesso ai meccanismi di supporto

La partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso al meccanismo di supporto sono subordinati al rispetto dei requisiti specifici di cui ai successivi paragrafi, resta fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza.

1. Impianti idroelettrici

Per impianti idroelettrici la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

a) Fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni:
   i. gli impianti idroelettrici rientrano in una delle seguenti casistiche da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare:
      1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
      2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
      3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, anche ove le briglie siano o siano state al servizio di impianti idroelettrici;
      4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
   ii. la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare alle Tabelle 11 e 13 dell'Allegato A del medesimo d.d. ed alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 nonché, come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'articolo 77, comma 10 –bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conformità è verificata e dichiarata dall'autorità concedente su richiesta del concessionario. Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE secondo le modalità individuate dalle regole operative di cui all'articolo 13. Laddove, nel titolo autorizzativo o concessorio sia esplicitamente dichiarata la conformità alle richiamate Linee Guida, non sarà necessario richiedere la suddetta dichiarazione.

b) per impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione, ove non sia stato altrimenti regolato il couso, deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, e l'assenso del consorzio medesimo. In assenza della concessione è sufficiente che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua.

2. Gas residuati dai processi di depurazione

Per impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

a) per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW è necessario il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al Titolo V, Capo II del decreto legislativo n. 199 del 2021, comprovato tramite il rilascio della certificazione di sostenibilità di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) per impianti di potenza termica nominale inferiore a 2 MW le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, tale requisito non è richiesto se il digestato viene immediatamente conferito agli impianti di compostaggio.

3. Impianti fotovoltaici

Per impianti fotovoltaici, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici e gli impianti su specchi d'acqua, la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

a) i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 e s.m.i.;
b) per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse. Il GSE rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 13.

Allegato 4 – Categorie d'intervento ammissibili

Tutti gli interventi citati nel presente Allegato devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi, o rigenerati, ulteriori indicazioni insieme alle caratteristiche impiantistiche atte a garantire la possibilità di misura dell'energia imputabile a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal GSE nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 13 al presente decreto.

1. Impianto di nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo se non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti ed è realizzato senza recuperare alcun componente, se non rigenerato, infrastruttura o opera di un impianto preesistente.

A tal fine si specifica che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

2. Rifacimento Integrale

È l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nei paragrafi successivi.

2.1 Impianto idroelettrico

È l'intervento che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione, di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento; l'intervento di rifacimento integrale non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

2.2 Impianto diverso da idroelettrico

Per il rifacimento integrale di un impianto diverso da un impianto idroelettrico possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

In particolare:

a) per impianti eolici l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
b) per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune

apparecchiature di misura, al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

3. Potenziamento

Il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sullo stesso volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME). L'intervento di potenziamento non è contemplato per gli impianti idroelettrici.

4 Rifacimento parziale

Il rifacimento parziale è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e prevede almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina alternatori della sezione oggetto di intervento.

L'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.

Allegato 5 – Criteri di preselezione e aggiudicazione per le procedure competitive di cui all'articolo 6

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 6 al presente decreto, i criteri di cui al presente Allegato sono definiti ai sensi regolamento (UE) 2025/1176 e sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto dall'articolo 5.

A. Criteri di preselezione

1. Condotta responsabile d'impresa

Il presente criterio è definito in linea con le previsioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/1176 e in particolare:

a) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 10 MW, le persone fisiche, le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE ai sensi degli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della stessa e successive modifiche e le comunità di energia rinnovabile devono riferire nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate alla procedura competitiva, in merito agli elementi fondamentali del dovere di diligenza di cui all'allegato I, punto 61, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2023/2772 o con l'ausilio dei principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario raccomandati a livello dell'Unione, ove disponibili;

b) per impianti di qualsiasi potenza, i soggetti diversi da quelli di cui al punto a):

   i. adottano misure volte ad attuare, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate alla procedura competitiva, gli elementi fondamentali del dovere di diligenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità;

   ii. pubblicano informazioni sulla propria condotta responsabile d'impresa mediante una dichiarazione pubblica che contempli almeno gli elementi fondamentali di cui all'allegato I, punto 61, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2023/2772.

2. Cibersicurezza e la sicurezza dei dati

Il presente criterio è definito in linea con le previsioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2025/1176 e in particolare, tutti i soggetti che partecipano alle procedure competitive di cui all'articolo 6:

a) adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, improntate ai principi di sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell'impianto di energia rinnovabile, comprese, se del caso, le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
b) presentano un piano di cibersicurezza che illustri le modalità con cui garantiscono la sicurezza dell'impianto e del sistema nel suo complesso e più specificamente adottano le misure tecniche, operative e organizzative necessarie affinché i dati utilizzati o generati nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate alla procedura competitiva siano conservati e trattati nello Spazio economico europeo (SEE) e non siano trasferiti al di fuori di esso, qualora, nove mesi o più prima della pubblicazione del bando di riferimento, l'offerente sia stato soggetto alla giurisdizione di un paese terzo che gli impone di comunicare alle autorità di detto paese informazioni sulle vulnerabilità di *software* o *hardware* prima che siano noti casi di sfruttamento di tali vulnerabilità, oppure qualora sia stata resa una dichiarazione pubblica per conto dell'Unione o

dello Stato membro che effettua l'asta dalla quale risulti che autori di minacce operanti nel territorio di detto paese terzo hanno condotto attività o campagne informatiche dolose;

c) garantiscono e dimostrano, per i prodotti TIC utilizzati nell'impianto di energia rinnovabile o per i servizi TIC connessi al suo funzionamento, nel caso in cui si avvalgano di fornitori, che questi ultimi adottano le misure di cui alla lettera a) e, se detti fornitori soddisfano una delle due condizioni di cui alla lettera b) riguardanti gli offerenti, che i fornitori adottano anche le misure di cui alla lettera b);
d) garantiscono che il controllo operativo dell'impianto sia mantenuto da un gestore stabilito nello Spazio economico europeo.

3. Capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti

Il presente criterio è definito in linea con le previsioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2025/1176 e si considera assolto con il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3.

4. Contributo dell'asta alla resilienza

Il presente criterio è definito in linea con le previsioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1176. In particolare, i prodotti finali e i principali componenti specifici elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 devono rispettare i requisiti previsti dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2025/1176 se la Commissione, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 del *Net Zero Industry Act,* abbia stabilito che oltre il 50% dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione dei prodotti finali o dei loro principali componenti specifici è originario di un unico paese terzo, o che l'approvvigionamento all'interno dell'Unione dei prodotti finali o dei loro principali componenti specifici originari di un unico paese terzo è aumentato in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e raggiunge almeno il 40% dell' approvvigionamento all'interno dell'Unione. Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte per i prodotti finali si applicano i seguenti requisiti e in particolare:

Impianti fotovoltaici

a) il sistema fotovoltaico non è assemblato in tale paese terzo;
b) i moduli fotovoltaici non sono assemblati in tale paese terzo;
c) le celle fotovoltaiche non sono originarie di tale paese terzo;
d) gli inverter non sono originari di tale paese terzo;
e) almeno un altro dei principali componenti specifici contenuti nella lista di cui all'Allegato al regolamento (UE) 2025/1178 non è originario di tale paese terzo.

Impianti eolici

a) le turbine eoliche non sono originarie di tale paese terzo;
b) i gruppi propulsori a trasmissione diretta (incluso il generatore) e/o i gruppi propulsori con moltiplicatore di giri (incluso il generatore) non sono originari di tale paese terzo;
c) al massimo tre dei principali componenti specifici, esclusi quelli di cui al punto b), contenuti nella lista di cui all'Allegato al regolamento (UE) 2025/1178 sono originari di tale paese terzo.

Il GSE, dieci giorni prima dell'apertura della finestra per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 6, verifica le condizioni di cui al primo periodo e individua il paese terzo rispetto al quale si applicano le condizioni di cui al presente paragrafo dandone comunicazione nel relativo bando. Qualora le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2025/1176 non siano verificate i requisiti elencati al paragrafo precedente non sono applicabili alla tecnologia fotovoltaica e si applicano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3 e, se verificate le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1176.

B. Criteri di aggiudicazione

5. Contributo dell'asta alla sostenibilità

Il presente criterio è definito in linea con le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2025/1176 e tiene conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:

a) flessibilità temporale del progetto valutata prendendo in considerazione la presenza di un sistema di accumulo di potenza nominale pari ad almeno il 25% della potenza nominale dell'impianto e in grado di garantire almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica;
b) impatto determinato dall'ubicazione del progetto sulle esigenze del sistema;
c) capacità del progetto di creare connessioni tra vettori energetici valutata prendendo in considerazione la capacità del progetto di trasferire energia rinnovabile da un vettore energetico ad un altro;

In particolare, il rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e c) assume, per ognuno di essi, un peso complessivo del 5% rispetto alle offerte presentate in sede di procedura competitiva, il criterio di cui alla lettera b) è valutato applicando le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4 del presente decreto.